



Camera di Commercio  
Sondrio



*Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Sondrio in associazione con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio - iscritto al registro degli organismi abilitati al numero progressivo 1021*

**Oggetto: Centro Unico di Interessi.**

L'art. 16 comma 12 del D.M. 180/2010, prevede che ai fini della corresponsione delle spese di avvio e delle spese di mediazione, più soggetti si considerano come unica parte quando rappresentano un Centro unico di interessi.

Ai fini dell'individuazione del Centro unico di interessi non rilevano l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse.

Per l'individuazione del Centro unico di interessi è cioè necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi, appunto, quale Centro unico di interessi, in maniera tale che gli stessi, anche astrattamente, non possano avere interessi confliggenti.

Ciò premesso, si precisano di seguito criteri e procedure adottati presso questo Organismo di Mediazione.

1. Non costituiscono centro unico di interessi:
  - a. i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria,
  - b. i singoli comunisti nello scioglimento della comunione,
  - c. i creditori o i debitori solidali o parziali;
  - d. il fideiussore e il debitore principale.
2. La sussistenza di un Centro unico di interessi deve essere dichiarata nella domanda di mediazione e/o nell'adesione, utilizzando il modulo allegato sub a) al presente provvedimento ed indicando il soggetto capofila (indicazione tassativa ai fini della fatturazione).
3. La dichiarazione di sussistenza del centro unico di interessi potrà essere oggetto di riconsiderazione da parte dell'Organismo, anche su proposta motivata del mediatore, formulata a verbale dopo avere consultato le parti in contraddittorio tra loro.

4. Qualora, non configurandosi un centro unico di interessi, vi siano più soggetti assistiti dal medesimo legale, le spese di mediazione imputate a ciascun soggetto, su richiesta formulata in sede di domanda/adesione, saranno rapportate al valore della singola quota/percentuale/parte del valore della controversia, riferita e/o riferibile ai medesimi. In tali casi, in sede di domanda/adesione, oltre al valore complessivo della controversia, dovrà essere indicato il valore (certo o presunto) della quota/percentuale/parte riferita a ciascun soggetto partecipante al procedimento di mediazione. In mancanza di tali indicazioni, le spese di mediazione verranno rapportate, per ciascun soggetto, al valore della controversia. Le spese di avvio saranno in ogni caso dovute in misura intera da parte di tutti i soggetti.

Il presente provvedimento,

- è stato predisposto previo confronto con la Presidente dell'Ordine degli Avvocati e con la Sovrintendente Procedurale dell'Organismo di Mediazione,
- trova applicazione per le domande/adesioni di mediazione presentate dal 19 ottobre 2020,
- viene trasmesso all'Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio, ai Mediatori iscritti all'Organismo e pubblicato sul sito [www.so.camcom.gov.it](http://www.so.camcom.gov.it), nell'apposita sezione dedicata alla mediazione.

Sondrio, 16 ottobre 2020.

Il Responsabile dell'Organismo  
Marco Bonat

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.